



Direttiva (UE) 2023/2775 del 17 ottobre 2023

*“Adeguamento dei criteri dimensionali per  
le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e  
grandi dimensioni”*

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea

Nota di Aggiornamento

24 gennaio 2024

## 1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 dicembre 2023 è stata pubblicata la Direttiva 2023/2775/UE (di seguito, "**Direttiva**") adottata dalla Commissione Europea il 17 ottobre scorso, recante modifiche alle soglie monetarie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE.

Tale classificazione assume rilevanza ai fini degli obblighi di redazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni, nonché con riferimento alle comunicazioni sulla sostenibilità, cui sono tenute le imprese e i gruppi ai sensi della disciplina unionale.

L'intervento della Commissione UE trova la sua giustificazione anche nella necessità di tener conto dell'incremento dell'inflazione registrato negli ultimi anni: dal 2013 al 2023 l'inflazione cumulata si è attestata al 24,3% nella zona Euro e al 27,2% nell'intera Unione Europea. L'incremento ha reso non più adeguate le soglie monetarie originariamente individuate e ha indotto la Commissione UE a prevedere un incremento forfettario delle stesse, di circa il 25 per cento.

Inoltre, tale intervento si muove in linea con gli obiettivi fissati dalla Commissione europea nella Comunicazione sul Pacchetto di aiuti alle PMI del settembre scorso, volti a migliorare la competitività a lungo termine delle imprese prevedendo, tra le altre misure, la razionalizzazione degli obblighi di comunicazione che derivano dalla legislazione dell'UE al fine di ridurli del 25 %. Questa azione è mirata a ridurre gli oneri normativi per le imprese di tutte le dimensioni, ma è ritenuta particolarmente importante per le PMI per le quali tali obblighi possono essere gravosi, comportare costi e incidere sulla loro capacità di crescita.

Di seguito, una prima analisi delle principali novità apportate dalla Direttiva.

## 2. Contenuto della Direttiva

La previgente disciplina unionale in materia di obblighi di comunicazioni economiche-finanziarie (articolo 3, Direttiva 2013/34/UE) classifica in categorie dimensionali le imprese ed i gruppi di imprese in relazione ai seguenti parametri:

- a) totale dello stato patrimoniale;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio.

Il superamento di almeno due dei tre predetti parametri comporta il passaggio dell'impresa nella categoria dimensionale superiore. Sulla base di tali dati, le imprese possono essere distinte in "*microimprese*", "*piccole imprese*", "*medie imprese*" e "*grandi imprese*", mentre i gruppi sono classificabili come "*piccoli gruppi*", "*gruppi di dimensioni medie*" e "*grandi gruppi*".

È opportuno sottolineare come la Direttiva in commento adottata dalla Commissione Europea lo scorso 17 ottobre intervenga esclusivamente sui limiti monetari delle lettere a) e

b), riferibili, rispettivamente, al valore totale dello stato patrimoniale e all'ammontare dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, mentre restano immutate le soglie riferite al numero medio dei dipendenti occupati.

A seguito delle modifiche apportate:

- nel caso delle microimprese, viene preso come riferimento un valore totale dello stato patrimoniale non superiore a 450.000 euro (in luogo del precedente limite di 350.000 euro), mentre il limite reddituale dei ricavi viene portato da 700.000 a 900.000 euro;
- con riferimento alla definizione di piccole imprese e di piccoli gruppi il limite superiore riferibile al valore totale dello stato patrimoniale viene incrementato da euro 4.000.000 a euro 5.000.000, mentre il limite massimo dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni viene innalzato a euro 10.000.000 (in luogo del previgente importo stabilito in euro 8.000.000);
- relativamente alle altre classi dimensionali, ossia medie imprese, grandi imprese, gruppi di dimensioni medie e grandi gruppi, il valore totale riferibile allo stato patrimoniale viene portato da euro 20.000.000 ad euro 25.000.000, mentre il limite dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni viene portato a euro 50.000.000 (rispetto al previgente limite stabilito in euro 40.000.000).

Le tabelle seguenti riassumono le nuove soglie dimensionali espresse in unità di euro, comparati con i limiti dimensionali previgenti (riportati nelle parentesi).	<b>Microimprese</b>	<b>Piccole imprese</b>	<b>Medie imprese</b>	<b>Grandi imprese</b>
<b>Tot. stato patrimoniale</b>	<b>450.000 €</b> (350.000 €)	<b>5.000.000 €</b> (4.000.000 €)	<b>25.000.000 €</b> (20.000.000 €)	<b>&gt; 25.000.000 €</b> (>20.000.000 €)
<b>Ricavi netti vendite/prestazioni</b>	<b>900.000 €</b> (700.000 €)	<b>10.000.000 €</b> (8.000.000 €)	<b>50.000.000 €</b> (40.000.000 €)	<b>&gt;50.000.000 €</b> (>40.000.000 €)
<b>Numero medio dipendenti</b>	10	50	250	>250

	<b>Piccoli Gruppi</b>	<b>Gruppi di dimensioni medie</b>	<b>Grandi Gruppi</b>
<b>Tot. stato patrimoniale</b>	<b>5.000.000 €</b> (4.000.000 €)	<b>25.000.000 €</b> (20.000.000 €)	<b>&gt; 25.000.000 €</b> (>20.000.000 €)
<b>Ricavi netti vendite/prestazioni</b>	<b>10.000.000 €</b> (8.000.000 €)	<b>50.000.000 €</b> (40.000.000 €)	<b>&gt;50.000.000 €</b> (>40.000.000 €)
<b>Numero medio dipendenti</b>	50	250	>250

La Commissione UE con la Direttiva in commento interviene anche sui margini discrezionali, riconosciuti ai singoli Stati membri al fine di incrementare le soglie monetarie ai fini della definizione di “piccole imprese” e “piccoli gruppi”.

Nel merito, tramite le modifiche apportate dalla Direttiva, tali valori sono variati come segue: il limite massimo del totale dello stato patrimoniale definibile dal singolo Stato è incrementato da 6.000.000 euro a 7.500.000 euro, mentre per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, il limite massimo opzionale è portato a 15.000.000 euro (in luogo del precedente importo fissato a 12.000.000 euro).

### 3. Impatti operativi

Le nuove soglie modificate dalla Direttiva impattano sulla rendicontazione sia finanziaria sia non finanziaria.

In particolare, per quanto riguarda le comunicazioni di carattere finanziario, dovranno essere modificate le soglie che individuano i soggetti di minori dimensioni che sono tenuti ad obblighi ridotti di comunicazione economico finanziari, quali le imprese che approvano in bilancio in forma abbreviata (art. 2335-bis, codice civile) o le microimprese (art. 2335-ter, codice civile), ovvero i gruppi che sono esonerati dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato (art. 27 D.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991).

Vale la pena ricordare che anche le regole contabili per la redazione dei bilanci (i principi contabili nazionali OIC da adottare) sono differenziate per le imprese minori individuate dal codice civile (es. le microimprese possono non adottare il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e debiti, nonché sono escluse dagli obblighi di rendiconto finanziario, relazione della gestione, sebbene con alcune eccezioni<sup>1</sup>).

Si osserva come il Legislatore nazionale, nel definire le soglie dimensionali per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, ha fatto riferimento alla definizione di “piccole imprese” (sebbene sfruttando alcuni margini della direttiva<sup>2</sup>), mentre, di contro, la definizione di microimprese risulta più restrittiva rispetto a quella adottata nella Direttiva 2013/34/UE<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dall'art. 2435-ter (es. esonero da rendiconto finanziario), dal sesto comma dell'articolo 2435 bis (relazione sulla gestione) e dal secondo comma dell'articolo 2435 bis (accorpamento dei ratei e dei risconti).

<sup>2</sup> L'art. 2435-bis cc. stabilisce che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

<sup>3</sup> L'art. 2435-ter del codice civile definisce microimprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La disciplina unionale adotta dei limiti raddoppiati per tutti i valori sopraelencati.

In questa ottica la Direttiva potrebbe essere l'occasione per allineare la normativa nazionale alla disciplina unionale.

Diversamente, la clausola di esonero dalla redazione del bilancio consolidato adottata in Italia ha ripreso integralmente le soglie monetarie unionali per la nozione di gruppi di medie dimensioni (sebbene tale esonero non si applichi a taluni gruppi al verificarsi di precise condizioni<sup>4</sup>).

Come anticipato in premessa, per effetto del rinvio operato dalla nuova disciplina sulla reportistica di sostenibilità (Direttiva 2022/2464/UE c.d. *Corporate Sustainability Reporting Directive* - CSRD) alle definizioni di categorie di imprese di cui al citato articolo 3, le nuove soglie avranno effetto anche ai fini degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (art. 19-*bis*), nonché di rendicontazione consolidata di sostenibilità (art. 29-*bis*).

Infatti, con l'innalzamento delle soglie monetarie, sarà di conseguenza ridotto anche l'ambito di applicazione della nuova disciplina sulla reportistica di sostenibilità che coinvolge, in via obbligatoria, tutte le grandi imprese, le piccole e medie imprese quotate e i grandi gruppi, nonché quello del Regolamento sulla tassonomia (Regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia per la *disclosure* al mercato delle informazioni di sostenibilità ambientale), che, a sua volta, riguarda anche le società finanziarie e non finanziarie già soggette alla regolamentazione europea sulle informazioni non finanziarie (art. 8) .

La Commissione europea auspica che, al fine di consentire alle imprese o ai gruppi di fruire tempestivamente dei benefici legati all'adeguamento delle citate soglie, gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

Viene, tuttavia, conferita agli Stati membri la possibilità di optare per una applicazione anticipata delle nuove disposizioni già a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.

Pertanto, lo Stato italiano, entro la chiusura dell'esercizio avente inizio al 1° gennaio 2024 (es. bilancio chiuso al 31 dicembre 2024), dovrà procedere a modificare sia le disposizioni civilistiche, sia quelle riferite alla disciplina di redazione del consolidato, al fine di tenere conto delle nuove soglie dimensionali previste dalla Direttiva in commento. Sulla base delle modifiche che saranno proposte si potrà capire l'esatto impatto della Direttiva.

Per quanto riguarda, invece, la rendicontazione non finanziaria, la CSRD - che ha profondamente modificato l'attuale disciplina con l'ampliamento tanto del numero dei soggetti obbligati che dei contenuti dell'informativa. -deve ancora essere recepita in Italia.

Nella Legge di Delegazione Europea 2022-2023, attualmente all'esame della Commissione Politiche UE del Senato, all'articolo 13 sono previsti i principi e i criteri direttivi per il recepimento - che dovrà concludersi entro il prossimo mese di giugno - anche con l'adeguamento della normativa nazionale vigente, *in primis* del Decreto legislativo 30

---

<sup>4</sup> L'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero un ente sottoposto a regime intermedio, ai sensi dell'articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo.

dicembre 2016 n. 254 (obbligo comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni). Pertanto, le nuove disposizioni europee in materia di reportistica di sostenibilità saranno applicate, per la prima volta, tenendo già in considerazione le soglie dimensionali previste dalla Direttiva oggetto della presente nota.

## 4. Ulteriori considerazioni

Merita ricordare, in questa sede, che la modifica sulla definizione di impresa descritta nella presente nota opera solo ed esclusivamente con riguardo alla direttiva contabile ed è finalizzata a tutelare gli interessi degli investitori e dei creditori di società e a facilitare lo stabilimento e gli investimenti transfrontalieri.

Le modifiche descritte non impattano, pertanto, ai fini di discipline agevolative che fanno ricorso, per la definizione dei requisiti dimensionali a un diverso atto, ossia alla Raccomandazione 2003/361/CE<sup>5</sup>, che persegue finalità politiche più ampie rispetto alla normativa in materia di contabilità e servizi finanziari.

---

<sup>5</sup> Ricordiamo che, attualmente, la Raccomandazione 2003/361/CE contempla questa classificazione:

- microimprese: Effettivi < 10; Fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro; totale di bilancio annuo ≤ 2 milioni di euro;
- piccole imprese: Effettivi < 50; Fatturato annuo ≤ 10 milioni di euro; totale di bilancio annuo ≤ 10 milioni di euro;
- medie imprese: Effettivi < 250; Fatturato annuo ≤ 50 milioni di euro; totale di bilancio annuo ≤ 43 milioni di euro.

Prima di elaborare i dati di cui tener conto e valutarli in rapporto alle soglie, occorre stabilire se l'impresa è autonoma, associata o collegata a un'altra impresa. Un'impresa è autonoma se non è associata o collegata a un'altra impresa.

Il rapporto di associazione sussiste quando l'impresa di cui occorre determinare la dimensione detiene una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa e/o un'altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25% nell'impresa in questione.

Il rapporto di collegamento sussiste quando:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'altra impresa;
- un contratto tra imprese o una disposizione nello statuto di un'impresa conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- un'impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Il rapporto di collegamento può manifestarsi anche per il tramite (indiretto) di: i) una o più imprese o investitori; ii) una o più persone fisiche che agiscono di concerto, purché le imprese interessate operino sullo stesso mercato o su mercati contigui.

Ai fini della determinazione della dimensione dell'impresa, i dati da aggregare dovrebbero includere, oltre ai dati dell'impresa medesima, innanzitutto quelli delle imprese direttamente associate (in percentuale alla quota di partecipazione) o il totale dei dati delle collegate a essa (I livello).

Inoltre, dovrebbero considerarsi i dati di (II livello):

- qualsiasi impresa collegata a un'impresa associata all'impresa;
- qualsiasi impresa collegata a un'impresa collegata all'impresa richiedente;
- qualsiasi impresa associata a un'impresa collegata all'impresa richiedente.

La (possibile e auspicata) revisione della definizione di PMI di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione europea in un diverso contesto.

---

Non rilevano i dati di eventuali imprese associate (II livello) a un'impresa associata (I livello) a quella richiedente.